

TI_GERICHTE 11.2010.89 vom 23. Januar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-01-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2010.89

FR: TI_GERICHTE 11.2010.89 du 23 janvier 2013

IT: TI_GERICHTE 11.2010.89 del 23 gennaio 2013

Regeste

Protezione della personalità: provvedimenti cautelari e imminenza della lesione

Erwägungen

E. 1

Il decreto impugnato è stato intimato il 5 luglio 2010 ed è pervenuto al patrocinatore della convenuta il giorno successivo (appello, pag. 3 in alto) . Introdotto nel termine di dieci giorni (art. 382 cpv. 1 combinato con l'art. 308 cpv. 1 CPC ticinese) non sospesi dalle ferie (art. 384 bis CPC ticinese), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

E. 2

L'appellante postula anzitutto la riassunzione di tre testimoni sentiti in prima sede (_____ , _____ e _____) , dolendosi che il Pretore abbia respinto le domande loro rivolte per sapere se l'istante fosse entrato alle dipendenze di un'altra società di gestione patrimoniale e vi avesse fatto confluire clienti già prima del 31 dicembre 2009. Ciò avrebbe permesso di appurare – essa soggiunge – violazioni contrattuali, la cui gravità giustificava la lettera del 9 novembre 2009. Ora, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietava di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello. L'art. 322 lett. b CPC ticinese consentiva però di chiedere l'assunzione di prove che il primo giudice avesse respinto. Le domande ai testimoni annotate a verbale che il primo giudice rifiutava (art. 236 cpv. 3 CPC ticinese) rientravano anch'esse nelle previsioni dell'art. 322 lett. b CPC ticinese. In concreto non risulta che il Segretario assessore abbia respinto domande dirette a _____ (verbale del 13 gennaio 2010, pag. 6 seg.). La riassunzione di quest'ultimo non entra perciò in linea di conto. Il Segretario assessore ha respinto invece le domande che la convenuta voleva porre a _____ e _____ sulle questioni testé accennate, rilevando che nella risposta la convenuta non aveva allegato fatti del genere, per altro non menzionati nemmeno nella lettera del 9 novembre 2009 (verbali del 13 gennaio 2010, pag. 5 a metà, e del 19 gennaio 2010, pag. 2 in fondo). Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Non pretende di avere rimproverato all'istante, nella risposta scritta o nella duplice orale, di essere passato alle dipendenze di un'altra società di gestione patrimoniale cui avrebbe indirizzato clienti già prima del 31 dicembre 2009, né pretende che un testimone possa essere chiamato a deporre su circostanze estranee ai fatti allegati dalle parti (vale se mai il contrario: Cocchi/Trezzini , CPC ticinese commentato e massimato, appendice 2000/2004, n. 41 ad art. 78). Ciò posto, non soccorrono le premesse nemmeno per escutere nuovamente _____ e _____. La doglianza dell'appellante, secondo cui le sarebbe stata preclusa la possibilità di far accertare circostanze determinanti per il giudizio, cade dunque nel vuoto.

E. 3

Con il decreto impugnato il Pretore ha accolto l'istanza cautelare di AO 1 per più motivi. Egli ha ritenuto anzitutto che l'espressione "lasciare a casa" era atta a suscitare nel lettore medio l'impressione che il dipendente fosse stato licenziato, ciò che non era vero, il contratto di lavoro essendo stato disdetto dall'istante. L'impressione negativa era accentuata – ha soggiunto il Pretore – dal passaggio della lettera in cui la convenuta escludeva ogni sua responsabilità, quasi che un danno ai clienti fosse occorso o incombesse. Quanto poi a "motivi disciplinari e infrazioni", il primo giudice non ne ha ravvisato alcuno, né l'istante risultava avere violato direttive interne dell'azienda sul rimpatrio di capitali italiani al beneficio dello scudo fiscale, anche perché la convenuta aveva deciso di sollecitare i clienti a profittare di tale possibilità quando l'istante aveva già lasciato la ditta. Per di più, ha continuato il primo giudice, un datore di lavoro non ha poteri disciplinari e non può irrogare sanzioni. L'istante poi non era stato oggetto di richiami, avvisi o ammonimenti, di modo che il "retrogusto disciplinare" della lettera era fuori luogo. A maggior ragione ove si consideri che l'istante neppure constava avere screditato il suo superiore _____ – come la convenuta asseriva – né essersi appropriato della lista dei clienti della società, mentre l'esonero dall'attività lavorativa durante il periodo di disdetta è una prassi consolidata in quel ramo professionale. Secondo il Pretore, in conclusione, la lettera del 9 novembre 2009 costituiva verosimilmente una violazione della personalità, onde l'accoglimento dell'istanza cautelare.

E. 4

L'appellante fa valere, in sintesi, che la lettera del 9 novembre 2009 non lede la personalità dell'istante, sia perché dall'espressione "lasciare a casa" il lettore medio non doveva necessariamente desumere che il dipendente fosse stato licenziato sia perché respingendo ogni responsabilità la ditta non intendeva mettere in cattiva luce l'interessato. A mente della convenuta la lettera era dovuta alla preoccupazione di evitare danni ai clienti e a sé stessa per la consulenza fornita dall'istante, scettico circa l'opportunità di consigliare ai clienti l'adesione allo scudo fiscale italiano. L'appellante sostiene inoltre che su questo punto AO 1 ha contravvenuto alla politica aziendale, come aveva già disatteso in precedenza i suoi compiti all'interno della ditta, entrando in conflitto con il suo superiore _____, tanto che se non si fosse dimesso sarebbe stato licenziato. Stando all'appellante poi la lettera del 9 novembre 2009 non aveva connotazioni sanzionatorie, l'accento a "motivi disciplinari" figurante nello scritto riconducendosi al comportamento indisciplinato dell'istante, mentre eventuali imprecisioni terminologiche trovavano spiegazione nel fatto che _____ è di lingua madre tedesca. L'appellante argomenta infine che l'istante medesimo ha implicitamente ammesso di essere in grado di interpellare i clienti della società e, dunque, di essersi impossessato della relativa lista.

E. 5

Secondo l'art. 28 c cpv. 1 vCC (applicabile fino al 31 dicembre 2010) chi rendeva verosimile l'esistenza di una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, poteva chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo era di proibire all'autore un determinato comportamento allo scopo di evitare lesioni future. All'istante incombeva di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponesse esigenze troppo severe – che il convenuto ledeva in quel momento o stava per ledere la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, era tenuto a recare – ove non negasse le proprie intenzioni – una giustificazione che rendesse verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher ,

Personnes physiques et protection de la personnalité, 5^a edizione , pag. 131 n. 609 seg.; Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 3^a edizione, n. 3 ad art. 28 c ; Hausheer/Aebi-Müller , Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2^a edizione, pag. 253 n. 14.82). Spettava poi al giudice ponderare i contrapposti interessi, esaminando se il fine perseguito dal convenuto fosse degno di protezione (DTF 126 III 306 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale 5P.308/2003 del 28 ottobre 2003, consid. 2.2 in: SJ 126/2004 I 250; I CCA, sentenza inc. 11.2009.38 del 27 agosto 2010, consid. 4 con riferimenti).

E. 6

L'art. 28 c cpv. 1 vCC presupponeva, in particolare, che al momento del giudizio cautelare la lesione fosse ancora in atto o apparisse imminente, cioè concreta e attuale. Se a quel momento il rischio più non sussisteva oppure la lesione si era già prodotta, il provvedimento cautelare più non si legittimava. Il requisito dell'imminenza andava apprezzato con un certo rigore: l'istante doveva rendere verosimile che la lesione poteva prodursi o si sarebbe potuta ripetere in un futuro immediato (RtiD I-2004 pag. 587 n. 60c; v. anche DTF 127 III 485 consid. 1c/aa). Prima di giudicare – come ha fatto il Pretore – se in concreto si ravvisasse, a un sommario esame, un comportamento della convenuta suscettibile di offendere la personalità dell'istante e se tale agire fosse giustificato occorreva domandarsi pertanto se la lesione apparisse ancora imminente e attuale. La questione, di diritto, andava esaminata d'ufficio, come d'ufficio andavano verificati – del resto – i requisiti per l'emanazione di provvedimenti cautelari in genere sulla base sull'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese (RtiD II-2009 pag. 633 n. 9c consid. 4). Nell'istanza cautelare del 16 novembre 2009 AO 1 evocava – per vero in un'unica frase – la necessità di evitare “l'ulteriore diffusione di scritti diffamatori” da parte della convenuta (pag. 3 nel mezzo). Non ha però reso il rischio verosimile. Al contraddittorio del 30 novembre 2009 egli si è soffermato sul carattere lesivo della lettera 9 novembre 2009, sul suo contenuto inveritiero e sull'assenza di interessi preponderanti che ne giustificassero la diffusione, ma non ha sostanziato un pericolo immediato di reiterazione, tanto meno recando elementi concreti. Che nella risposta la convenuta abbia sorvolato al proposito poco importa. Per ottenere un provvedimento cautelare in forza dell'art. 28 c cpv. 1 vCC spettava in primo luogo all'istante allegare indizi oggettivi che facessero apparire verosimile il ripetersi della lesione. Invano se ne cercherebbero gli estremi, foss'anche d'ufficio, nelle risultanze istruttorie. Ne segue che il Pretore avrebbe dovuto respingere il provvedimento cautelare già per questo motivo. Interrogarsi se il comportamento della convenuta sembrasse offendere la personalità dell'istante e se a un sommario esame tale agire apparisse giustificato era, nelle circostanze descritte, superfluo. Ciò significa che in accoglimento dell'appello il decreto del Pretore va riformato e l'istanza cautelare respinta.

E. 7

Gli oneri processuali e le ripetibili di primo grado seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non bisogna trascurare tuttavia un altro criterio d'apprezzamento (che si ispirava all'art. 159 cpv. 3 vOG e che figura oggi all'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC), ovvero che al momento in cui si è rivolto al Pretore, il 16 novembre 2009, soggettivamente AO 1 poteva avere in buona fede motivo di agire in giudizio. Si ricordi che la lettera raccomandata del 9 novembre 2009 era stata spedita appena una settimana prima e che la sua forma circolare (indirizzata collettivamente “a tutta la clientela di AO 1”) poteva anche far ritenere che in caso di destinatari non raggiunti in Italia la diffusione si rinnovasse entro breve o che _____ ne ripetesse in qualche modo il

contenuto. A maggior ragione ove si consideri che gli animi erano accesi: il periodo di disdetta era ancora in corso (doc. B), l'istante rivendicava il diritto a bonus annui che la convenuta non era disposta a erogare e le parti si muovevano accuse reciproche di accaparramento di clienti (doc. C). In condizioni siffatte il tono grezzo della circolare, oltre che umiliante per l'interessato (asseritamente "lasciato a casa" per decisione dell'azienda) e inquietante per le conseguenze prospettate ("la nostra società [...] declina qualsiasi responsabilità riguardo ai vostri investimenti e non farà fronte a nessuna eventuale indennità o penalità"), poteva lasciar credere soggettivamente a AO 1 che la convenuta fosse pronta a reiterare nel suo comportamento o che _____ fosse pronto a ripetere le affermazioni contenute nella lettera. Che la diffusione della circolare abbia leso o non abbia leso oggettivamente la personalità dell'istante non va deciso ora: sarà accertato dal Pretore in esito all'azione di merito. Ai fini del presente giudizio basti tenere conto del fatto che, diramando una lettera come quella del 9 novembre 2009, la ditta ha concorso all'insorgere del procedimento cautelare, inducendo l'istante a piatire. Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere equitativamente gli oneri processuali di prima sede a metà e di compensare le ripetibili per "giusti motivi" nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese.

E. 8

Le considerazioni che precedono non valgono per l'appello. Già davanti al Pretore in effetti, al più tardi quando ha redatto il memoriale conclusivo nel maggio del 2010, l'istante doveva rendersi conto di non aver saputo sostanziare alcun rischio oggettivo di reiterazione imminente e di non avere reso verosimile, perciò, uno dei requisiti cumulativi enunciati dall'art. 28 c cpv. 1 vCC. Ne deriva che dinanzi a questa Camera non v'è ragione per scostarsi dalla regola della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Che l'appellante ottenga causa vinta solo parzialmente sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado si tiene calcolo, riducendo la tassa di giustizia e moderando l'indennità per ripetibili che spetta alla convenuta.

E. 9

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le cause intese alla protezione della personalità non toccano diritti di carattere pecuniario (DTF 127 III 483 consid. 1a con rinvii), a meno che – ma l'ipotesi è estranea al caso in rassegna – comprendano anche pretese di risarcimento o di riparazione del torto morale. Nella fattispecie un eventuale ricorso in materia civile è dato perciò senza riguardo a questioni di valore (art. 74 LTF). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è così riformato: 1. L'istanza è respinta e il decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 17 novembre 2009 è revocato. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. II. Gli oneri di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia ridotta fr. 800.– b) spese fr. 50.– fr. 850.– da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1600.– per ripetibili ridotte. III. Notificazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello II presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.